



A486 - ENEL DISTRIBUZIONE - RIMOZIONE COATTA DISPOSITIVI SMART METERING

Presentazione di impegni
Ai sensi dell'art. 14-ter, della Legge n. 287/1990

Versione definitiva



1. NUMERO DEL PROCEDIMENTO

A486

2. PARTE DEL PROCEDIMENTO

Enel S.p.A.

3. FATTISPECIE CONTESTATA

Con provvedimento notificato il 10 dicembre 2015, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM" o "Autorità") ha avviato un'istruttoria ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 287/1990 nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. ("Enel Distribuzione" o "ED") e Enel S.p.A. per accertare l'esistenza di violazioni dell'art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, nel settore della rilevazione avanzata e messa a disposizione dei propri dati di consumo elettrico ai clienti finali.

In particolare, secondo l'Autorità, Enel Distribuzione, soggetto in posizione dominante nei mercati a monte della distribuzione e della misura, avrebbe ostacolato AEM Acotel Engineering and Manufacturing S.p.A. nella propria attività di offerta al pubblico di servizi di monitoraggio attraverso una strategia escludente con comportamenti ingiustificatamente ostruzionistici e/o dilatori. In particolare, i comportamenti rappresentati da Acotel e riportati dall'Autorità sono i seguenti:

- alcuni episodi di distacco dei dispositivi GPM per lo *smart metering* di Acotel dai contatori installati presso i clienti finali in alcune aree nelle quali Enel Distribuzione è il soggetto distributore;
- alcuni episodi di mancato riscontro al tentativo di contatto da parte del cliente finale al fine di risolvere i casi in cui il misuratore si trova all'interno di coperture, grate o teche;
- mancata indicazione sui contatori del rapporto di trasformazione, definito "fattore k", che consente di modificare il valore degli impulsi lanciati dal *led* per la rilevazione dei dati di consumo;
- il mancato riscontro di Enel Distribuzione alla richiesta di Acotel di avere accesso alle informazioni tecniche e di *know how* che permettono lo sviluppo di soluzioni di acquisizione dei dati di consumo elettrico mediante dispositivi che utilizzano direttamente la linea elettrica posta a valle del contatore.

4. MERCATO RILEVANTE

Secondo l'Autorità, i mercati rilevanti sono, a monte: (i) servizi di distribuzione dell'energia elettrica; (ii) servizi di misura dell'energia elettrica; e a valle (iii) i servizi di monitoraggio avanzato dei consumi elettrici e (iv) vendita di energia elettrica al dettaglio ai clienti finali, domestici e non domestici.



5. PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

Enel S.p.A. ritiene che la propria condotta sia sempre stata rispettosa del diritto della concorrenza e che la stessa, in alcun modo, possa integrare un abuso di posizione dominante in violazione dell'articolo 102 TFUE.

Al riguardo, si significa a codesta rispettabile Autorità come, per un verso, il gruppo Enel sia vincolato al pieno rispetto della c.d. normativa *unbundling*, disciplinata a livello comunitario dalla Direttiva 2009/72 e, a livello nazionale, dal D. Lgs 93/2001 e dalle delibere AEEGSI n.11/07, n.231/2014 e n. 296/2015.

La richiamata normativa impedisce in via strutturale la possibilità di un'influenza determinante della capogruppo nelle condotte commerciali di Enel Distribuzione.

Per altro verso, Enel S.p.A. ha sempre implementato le previsioni della richiamata normativa all'interno del proprio gruppo secondo gli standard più elevati presenti nel panorama europeo.

Quanto sopra evidenziato, trova puntuale ed inequivocabile riscontro nella stessa documentazione acquisita al fascicolo del procedimento; gli stessi atti acquisiti in sede ispettiva, dimostrano come Enel S.p.A. non abbia - né avrebbe potuto in forza della richiamata normativa - operato alcuna ingerenza nelle scelte di politica commerciale di Enel Distribuzione, attenendosi ad un contegno di assoluta neutralità rispetto alle decisioni assunte dalla propria controllata. In particolare, la suddetta documentazione dimostra come tutte le scelte operative e strategiche assunte da Enel Distribuzione non abbiano in alcun modo visto il coinvolgimento, anche indiretto, della società controllante.

Inoltre, il procedimento ha sin qui dimostrato in maniera chiara la piena autonomia e l'assenza di qualsiasi interdipendenza delle controllate Enel Distribuzione ed Enel Energia, come confermato, tra l'altro, dall'assoluta mancanza di comunicazioni di qualsiasi tipo tra le due società.

Nonostante Enel S.p.A. sia pienamente convinta della piena legittimità della propria condotta, al solo scopo di giungere ad una conclusione anticipata del procedimento e al contempo di fornire soluzioni pro-concorrenziali in grado di superare le preoccupazioni evidenziate nel provvedimento di avvio, con il presente formulario la scrivente società intende formulare alcuni impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990.

Resta inteso che la presente proposta di impegni non deve essere interpretata in alcun modo come un'ammissione di responsabilità da parte di Enel S.p.A., ovvero come implicito riconoscimento di qualsivoglia violazione del diritto antitrust nazionale o dell'Unione Europea.

Alla luce di quanto sopra esposto, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n.287/1990, Enel S.p.A. propone di assumere, subordinatamente all'adozione di una decisione formale da parte di codesta Autorità di accettare gli impegni proposti concludendo il presente procedimento



senza accertamento di infrazione da parte di Enel S.p.A. o di qualsiasi altra società del gruppo Enel, formali impegni a porre in essere le misure comportamentali di seguito illustrate.

Impegno n. 1 – Garanzia dell’effettiva implementazione degli impegni da parte di Enel Distribuzione S.p.A.

Enel S.p.A., nei limiti e nel rispetto della richiamata normativa in materia di *unbundling*, si impegna a garantire il rispetto da parte di Enel Distribuzione delle modalità attuative e delle tempistiche riguardanti le misure proposte dalla stessa società nell’ambito del proprio formulario Impegni.

Impegno n. 2 – Garanzia di non discriminazione da parte di Enel Distribuzione S.p.A. nei rapporti commerciali intercorrenti fra le società del Gruppo Enel e società terze

Enel S.p.A. si impegna inoltre a garantire che Enel Distribuzione applicherà ad Enel Energia, ovvero a qualsiasi altra società del gruppo Enel operante in Italia, le medesime condizioni commerciali e non commerciali applicate alle società non appartenenti al gruppo Enel, con specifico riguardo alla messa a disposizione, in base all’Impegno n. 6 presentato da Enel Distribuzione, del modulo *Original Equipment Manufacturer* (“OEM”), ovvero di altri prodotti o soluzioni relativi al medesimo mercato rilevante.

**6. CONSIDERAZIONI CIRCA L’IDONEITA’ DEGLI IMPEGNI A FAR VENIR
MENO I PRESUNTI PROFILI ANTICONCORRENZIALI OGGETTO
DELL’ISTRUTTORIA**

Le misure proposte hanno lo scopo di rafforzare ulteriormente gli effetti pro-competitivi connessi con la implementazione degli impegni presentati da Enel Distribuzione. In particolare, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di *unbundling*, Enel S.p.A. effettuerà un monitoraggio periodico sullo stato di avanzamento relativo alla implementazione e alla effettiva attuazione da parte di Enel Distribuzione degli impegni proposti e, allo stesso tempo, assicurerà – in aderenza a quanto già oggi avviene sulla base delle politiche commerciali adottate da Enel Distribuzione – l’assoluta terzietà e non discriminazione da parte di quest’ultima delle condizioni economiche, contrattuali e operative con cui il modulo OEM o altre soluzioni a questa alternativa, verranno offerti sul mercato rilevante.